



Provincia di Biella

Area Tecnica

Ordinanza n. **59** del **03/05/2024**

Oggetto: Limitazione temporanea del transito con restringimento di carreggiata o senso unico alternato, secondo esigenza, su tutte le strade provinciali nel territorio della Provincia di Biella per servizi di manutenzione ordinaria del verde lungo la rete viaria della Provincia di Biella.

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Stevanin

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la necessità da parte di questa Amministrazione di dare corso tramite gli operatori economici aggiudicatari della procedura d'appalto attivata con determinazione dirigenziale n. 792 del 20/05/2021, ai "servizi di manutenzione ordinaria del verde lungo la rete viaria della Provincia di Biella";

PRESO ATTO CHE per effettuare i suddetti servizi è necessaria la predisposizione di un cantiere stradale mobile caratterizzato da velocità variabili;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA

dal 06/05/2024 al 31/08/2024
(fascia oraria 7:30/19:00 - festivi esclusi)

1. la limitazione temporanea del transito mediante restringimento di carreggiata o istituzione di senso unico alternato, secondo esigenza, per la presenza di cantiere mobile, lungo tutte le strade provinciali della Provincia di Biella;
2. l'istituzione di un limite di velocità adeguato in prossimità del cantiere.

Le ditte esecutrici dei lavori sono incaricate di rispettare le seguenti norme:

1. l'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell'area in cui si svolgerà l'intervento e della necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell'art 21 D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada" e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;
2. il collocamento dei prescritti segnali di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere e l'oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio di questa Amministrazione e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

- le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa dei cartelli.

Il Dirigente

Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa